334/2025

Sentenza n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.**80416** del registro di segreteria, depositato in data 26-6-2024, da XX (c.f. omissis), nato a omissis il omissis e ivi residente in via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'AVV. DAMASO PATTUMELLI e dall'AVV. DANIELE DI BELLA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334;

Contro

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro il Grande 21; INPS sede Roma, in via Emilio Longoni n. 59, rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29;

per il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dall'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000, ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n.31/2025;

Udite le parti presenti all'odierna udienza, l'Avv. Carla Conte per delega per il ricorrente e l'Avv. Gianna Fiore per l'INPS;

FATTO

1. Con il presente ricorso il ricorrente, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, chiede di dichiarare il proprio diritto alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, co.3 della legge 388/2000, ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva essendo affetto da plurime patologie, previo eventuale espletamento di parere medico legale a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.

Ha riferito di aver presentato all'INPS -per via telematica in data 13-03-2023- la domanda, allegata in atti, di invalidità civile. Nell'istanza ricevuta

con prot. n. 7013/2023-0040218 l'interessato aveva indicato un duplice indirizzo uno di residenza ed uno per le comunicazioni. Nel riscontro dell'INPS è indicato che sarebbe stato chiamato a visita.

Successivamente in data 12-03-2024 ha presentato tramite PEC all'INPS gestione privata la domanda per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 L.388/2000, trasmessa lo stesso giorno d'ufficio alla sede competente per la gestione pubblica, trattandosi di dipendente pubblico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dopo circa 80 giorni, senza aver avuto riscontro a quest'ultima domanda, l'interessato ha presentato ricorso a questo giudice.

Non risulta che l'INPS abbia ancora attivato la procedura di legge attraverso le Commissioni mediche competenti, per il riconoscimento dei benefici figurativi richiesti in data 12-3-2024.

2. L'INPS si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. perché l'interessato è dipendente ancora in attività di servizio e non ha presentato domanda di pensione; nel merito l'infondatezza del ricorso, in ragione della insussistenza dello stato di invalidità per il quale fanno fede le certificazioni ed i verbali rilasciati

dalle commissioni mediche competenti. In via istruttoria, ha contestato l'ammissione della CTU nominando se del caso CTP.

3. Con ordinanza n.31/2025 assunta all'udienza del 13 febbraio 2025 è stato concesso termine per note al fine di approfondire lo stato della richiesta amministrativa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. All'odierna udienza le parti si sono riportate agli atti depositati. Il legale del ricorrente ha sottolineato il mancato riscontro dell'INPS all'ordinanza suddetta. L'INPS ha chiesto un nuovo rinvio e ha ribadito l'infondatezza della domanda.

5. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. La fattispecie in esame riguarda la richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile superiore al 74%, al fine di ottenere benefici di legge previsti dall'articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388. Giova ricordare che la citata disposizione ha previsto che "*a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento ..., è*

riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa."

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Orbene, la domanda del 2023 non è stata evasa, ma era finalizzata alle verifiche del grado di invalidità civile da parte delle competenti commissioni mediche dell'INPS. Alla domanda del 2023 non è stato dato seguito forse per equivoci relativi alla sussistenza di duplice recapito dell'interessato. La domanda del 2024, la prima che contempla la finalità per i benefici pensionistici qui richiesti e per i quali sussiste la giurisdizione di questa Corte, non è stata seguita da rigetto amministrativo, bensì dalla trasmissione d'ufficio alla sede competente trattandosi di dipendente pubblico e l'iter è ancora in corso. Da quanto emerge in atti, risulta evidente che la controversia introdotta dal ricorso avverso l'INPS fa riferimento ad un beneficio ai fini pensionistici il cui termine del relativo procedimento (domanda del 12-3-2024) non

era ancora trascorso all'atto del deposito della domanda giudiziale, pur se decorso alla data della notifica al convenuto del 25-9-2024. Il ricorrente stesso indica nel ricorso il termine di 90 giorni dalla domanda (INPS det. 2-7-2010 n. 47 - Regolamento termini legge 241/1990) per il riconoscimento della prestazione "assistenziale", che peraltro non è corrispondente al beneficio pensionistico richiesto in questa sede.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 153 co.1 lett. b) c.g.c..

Al riguardo, va evidenziato che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione, competente al procedimento per accertare mediante le commissioni medico legali previste dalle norme il grado di invalidità ai fini del beneficio pensionistico in parola. Peraltro, va anche rilevato che per i soli iscritti alla gestione esclusiva ex INPDAP la domanda di riconoscimento dei benefici in esame deve essere presentata, in continuità di attività lavorativa, al datore di lavoro.

9. Le spese sono compensate ex art. 31 co. 3 c.g.c.. Nulla per le spese del giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando

Dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 153 co.1 lett. b) c.g.c..

Spese compensate. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così disposto in Roma, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il giudice

Dott.ssa Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.07.2025 15:54:58
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03